



COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 27

Casella, 28/05/2020

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

DATO ATTO che le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 hanno stabilito che il settore del commercio al dettaglio dei prodotti non alimentari può riaprire a partire dal 18 maggio 2020;

VISTE ED ESAMINATE le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche, Produttive e Ricreative, riportate come allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTE Le linee guida per la riapertura della Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 20/92/CR01/COV19 del 22 maggio 2020

RICHIAMATA l'ordinanza 17/05/2020, n. 30 del Presidente della Regione Liguria "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17/05/2020";

RICHIAMATO regolamento comunale dei mercati in aree pubbliche di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 29/9/2010, n. 36, come modificato con la Deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 29/3/2017

RITENUTO di poter riaprire il mercato settimanale per il settore non alimentare con le opportune modifiche e misure, al fine di ottemperare al rispetto delle suddette linee di indirizzo e garantire le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VERIFICATO che l'area compresa in Viale Europa/Piazza XXV Aprile, sede attuale del mercato settimanale, per dimensione e conformazione non garantisce una congrua interdistanza tra i banchi mercatali ed una organizzazione dei flussi pedonali in forma esclusiva, per cui si rende necessario trasferire temporaneamente l'attività in una zona atta al rispetto delle prescrizioni, individuata in piazzale Bruno Lauzi;

CONSIDERATO che tali modifiche e misure sono dettagliate nel dispositivo del presente provvedimento e che allo stesso è allegata quale parte integrante planimetria dell'area mercatale con individuazione e collocazione dei posteggi;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- la riapertura del settore di vendita di prodotti non alimentari del Mercato settimanale a far data da sabato 30 maggio con disposizione dei banchi come da planimetria allegata e parte integrante della presente ordinanza, nel rispetto delle condizioni e misure di seguito specificate:

- il temporaneo spostamento del mercato settimanale da Viale Europa/Piazza XXV Aprile a P.le Bruno Lauzi
- ampliamento dell'area mercatale, individuando i posteggi mediante segnaletica a terra con una distanza di metri 5 l'uno dall'altro come da planimetria allegata
- obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato, a partire dagli operatori del mercato, di indossare correttamente i dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020, sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
- obbligo per gli operatori del mercato di indossare guanti monouso;
- obbligo degli operatori di delimitare, rendendo ben visibile la distanza di 1 metro fronte banco (con bande adesive per terra o catenelle o altri segnali da rimuovere a fine mercato);
- obbligo per gli operatori di esercitare la vendita solo sul lato frontale del proprio banco restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali;
- accesso a numero 2 utenti per ciascun banco presente;
- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del posteggio assegnato;
- evitare tassativamente ogni forma di assembramento cercando di velocizzare la fase di acquisto;
- divieto per l'utenza di toccare i generi alimentari esposti; nel settore "abbigliamento" gli indumenti potranno essere scelti e toccati autonomamente dalla clientela soltanto con l'utilizzo di guanti usa e getta ovvero previa disinfezione delle mani;
- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani;

- al principale accesso mercatale verranno posizionati cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - la clientela dovrà seguire il percorso come individuato mediante apposita segnaletica orizzontale rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone e non creare assembramenti
- ai sensi dell' art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata nel P.le Bruno Lauzi dalle ore 7 alle ore 13 di tutti i sabati eccetto i veicoli a servizio e di supporto degli operatori di mercato, mezzi di soccorso, le polizie, vigili del fuoco. I veicoli in difetto potranno essere rimossi forzatamente.
2. Il Comando di Polizia Locale sarà coadiuvato nell'esercizio delle attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme da volontari della Protezione Civile di Casella;
3. la violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3.000,00;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale e assicurandone diffusione presso la cittadinanza.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO F.F.

Arch. Andrea Martinuzzi

*copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e art. 3bis,
comma 4 bis del C.A.D.*